

Causa C-180/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 febbraio 2019

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Düsseldorf (Germania)

Data della decisione di rinvio:

14 febbraio 2019

Attrice:

Flightright GmbH

Convenuta:

Eurowings GmbH

[OMISSIS]

Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania)

Ordinanza

Nel procedimento

Flightright GmbH contro Eurowings GmbH

Il procedimento è sospeso, in applicazione dell'articolo 148 ZPO (codice di procedura civile tedesco), sino a che la Corte di giustizia dell'Unione europea si sia pronunciata, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sulla seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che la distanza rilevante per la compensazione pecuniaria deve essere calcolata sull'intero tragitto di viaggio.

Se, inoltre (e a condizione che il regolamento si applichi alla rispettiva parte di viaggio in questione), il termine «volo» debba essere interpretato nel senso che, in caso di prenotazioni con le quali i passeggeri raggiungono la loro destinazione

finale solo dopo aver fatto scalo e aver eventualmente cambiato aereo, designa unicamente il tragitto nel corso del quale il ritardo è stato effettivamente subito, o debba essere interpretato nel senso che, per determinare la distanza, bisogna considerare tutto il tragitto del trasporto, dal punto di partenza iniziale alla destinazione finale.

Fatti e rilevanza per la decisione:

La controversia tra le parti nel procedimento principale verte sull'importo di una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 7, del regolamento n. 261/2004. [Or. 2]

L'attrice fornisce servizi legali nell'ambito dei diritti dei passeggeri. Essa ha ottenuto dai cedenti (nella fase precontenziosa) il conferimento dei loro diritti sorti da un ritardo subito nel viaggio da Corfù a Berlino Tegel.

I cedenti dell'attrice avrebbero dovuto essere trasportati dalla convenuta nel modo seguente:

07.04.2018, partenza da Kerkyra, Corfù alle ore 9:10, arrivo a Colonia/Bonn alle ore 10:45,

07.04.2018, partenza da Colonia/Bonn alle ore 12:25, arrivo a Berlino Tegel alle ore 13:35.

Il volo da Corfù a Colonia/Bonn è avvenuto in orario.

Il volo da Colonia/Bonn a Berlino Tegel è stato cancellato e i cedenti dell'attrice sono arrivati a Berlino Tegel solo alle ore 18:00 del 07.04.2018, vale a dire con un ritardo di 4,25 ore.

La distanza tra Corfù e Berlino Tegel è di 1 527 km.

In ragione di tale ritardo, la convenuta ha versato una compensazione pecuniaria di EUR 250 per passeggero e invoca il fatto che solo il tragitto da Colonia/Bonn a Berlino Tegel possa essere determinante per stabilire l'importo della compensazione pecuniaria, poiché è solamente nel corso di tale volo che il ritardo si è verificato. Altri eventuali voli sarebbero indipendenti da ciò e non dovrebbero essere presi in considerazione.

L'attrice sostiene che, per calcolare la compensazione pecuniaria, dovrebbe essere preso in considerazione l'intero tragitto effettuato e non solo quello del volo in coincidenza.

La disposizione pertinente, l'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 261/2004 dispone quanto segue:

«Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo».

Inoltre l'articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004 definisce come segue la nozione di «destinazione finale»:

«[Ai sensi del presente regolamento, si intende per:] “destinazione finale”: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto».

La risposta alla questione pregiudiziale è determinante ai fini della soluzione della controversia. Nel caso di specie è dubbio se per il calcolo della compensazione pecuniaria debba essere considerato l'intero tragitto del trasporto prenotato (nella fattispecie Corfù – [Or. 3] Berlino Tegel) oppure solo il tragitto in cui si è verificato il ritardo (nella fattispecie Colonia/Bonn – Berlino Tegel).

La giurisprudenza nazionale è divergente su tale punto.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha infatti dichiarato che, nel caso di più operazioni di trasporto distinte, sebbene possano essere prenotate come voli in coincidenza, ogni operazione di trasporto dovrebbe essere considerata un volo a sé (sentenza del Bundesgerichtshof del 13.11.2012, X ZR 12/12), per quanto in tal caso la questione da decidere riguardava l'applicabilità del regolamento n. 261/2004.

Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) ha deciso recentemente che, in un caso come quello in esame, dovrebbe essere considerato l'intero tragitto, vale a dire dal luogo di partenza iniziale fino alla destinazione finale.

Düsseldorf, 14.02.2019

[OMISSIS]